

Sentenza: 5 novembre 2025, n. 9/2026

Materia: tutela della salute

Parametri invocati: art. 97 primo e quarto comma, art 117 secondo comma lettera l) e terzo comma della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Art. 26 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 “Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026” e art. 240 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”

Esito:

- 1) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 240 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42 promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
- 2) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 e dell’art. 240 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 97, commi primo e quarto, e 117, terzo comma, Cost

Estensore nota: Maria Palchetti

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato con due distinti ricorsi l’articolo 26 della legge della Regione Puglia del 29 novembre 2024, n. 39. Il primo sulla versione originaria, il secondo su quella novellata dall’articolo 240 della successiva legge reg. Puglia n. 42 del 2024.

L’art. 26 della legge reg. Puglia n. 39 del 2024 è diretto a determinare il passaggio delle RSA di San Nicandro Garganico e di Troia – fino ad allora gestite da una società privata- a una gestione interamente pubblica, mediante il loro inserimento nell’organizzazione funzionale della ASL di Foggia «alla scadenza dei contratti di gestione attualmente in corso o in regime di proroga». Il medesimo articolo dispone anche che il transito del relativo personale nell’organico delle ASL avvenga ai sensi dell’art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021, nel rispetto della normativa vigente, ove compatibile con il profilo professionale, valorizzando l’esperienza lavorativa svolta nella stessa tipologia di servizio.

Con la successiva legge regionale n. 42 del 2024 il legislatore regionale ha poi modificato l’art. 26 sopradDETTO, aggiungendovi il riferimento alla RSA di Campi Salentina, da inserirsi nell’organizzazione funzionale della ASL di Lecce.

La Corte ha riunito i relativi giudizi in quanto i due ricorsi promuovono questioni analoghe con riguardo sia alle disposizioni impugate sia ai parametri costituzionali evocati.

In particolare il ricorrente, con riguardo alle procedure di reclutamento del personale in servizio presso le RSA, lamenta la violazione degli artt. 97, quarto comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., quest’ultimo in riferimento alla materia «tutela della salute», ritenendo che il previsto passaggio di personale nell’organico delle ASL avvenga al di fuori delle ordinarie procedure concorsuali.

In secondo luogo, con riguardo all’osservanza dei vincoli derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario, in forza dell’Accordo sottoscritto dalla Regione Puglia con i Ministri della salute

e dell'economia e delle finanze in data 29 novembre 2010, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo per contrasto con i principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia «coordinamento della finanza pubblica», assumendo che l'intervento regionale, non preventivamente comunicato ai sopradetti Ministri, non sia in linea con gli obiettivi previsti nel piano e determini un'indebita modifica della programmazione sanitaria.

La Corte, dopo aver ricordato l'analogica vicenda del Centro regionale pubblico di riabilitazione ospedaliera di Ceglie Messapica, istituito con legge della Regione Puglia n. 21 del 2024 e decisa con la sentenza numero 57 del 2025, ha sottolineato che, con riferimento al primo profilo censurato, il previsto passaggio di personale *«non contrasta, invero, con i parametri evocati, poiché richiama l'art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021, che non consente una stabilizzazione senza concorso: come chiarito dalla sentenza n. 99 del 2023 di questa Corte, le relative procedure devono essere avviate “nel rispetto dei principi posti in materia di pubblico concorso”»*. Aggiungendo che *«[t]ale modalità di reclutamento, quindi, potrà essere legittimamente applicata dalla Regione, ovviamente solo ove sussistano tutti i presupposti contemplati dalla norma: 1) la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale; 2) un limite soggettivo (quanto all'espletamento di mansioni sanitarie e socio-sanitarie); 3) un limite temporale (l'aver garantito assistenza ai pazienti “in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio”) e che dunque “Tale è il senso da attribuire all'inciso “e comunque nel rispetto della normativa vigente”, evidentemente riferito alla prima parte della disposizione impugnata, che rende quest'ultima immune dai vizi di legittimità costituzionale prospettati (ancora, sentenza n. 57 del 2025)”*

Con riguardo invece al secondo profilo censurato, la Corte ha ritenuto che *“l'intervento del legislatore regionale, dunque, lungi dall'istituire nuove strutture sanitarie – nonostante l'impropria rubrica della disposizione e l'incipit della stessa – si è invero sostanziato nella cessazione del regime di proroga, con conseguente rientro delle RSA, da sempre di proprietà pubblica, nell'organizzazione funzionale delle pertinenti ASL, che ora provvedono quindi a erogare direttamente all'utenza le prestazioni prima fornite dal gestore privato, così incamerando la quota a carico degli assistiti (pari al 50 per cento delle rette vigenti), in precedenza corrisposta a quest'ultimo, ferma la residua quota, come già in passato, a carico del bilancio regionale”*. La normativa regionale, prosegue la Corte *“non comporta dunque un'indebita modifica della programmazione sanitaria, né un «evidente quanto significativo impatto sulle risorse finanziarie» regionali in ragione del paventato «tangibile incremento della spesa sanitaria» l'una e l'altro prospettati dal ricorrente come estranei agli obiettivi del piano di rientro e, in quanto tali, interdetti alla resistente”*

In particolare secondo la Corte la internalizzazione delle RSA in questione non compromette la realizzazione degli interventi programmati per il superamento del disavanzo sanitario, ma rientra piuttosto nella riorganizzazione dell'intera offerta assistenziale territoriale, con particolare riferimento alla rete dell'assistenza residenziale per anziani non autosufficienti.

Conclude infine la Corte che, con riferimento alle ricadute finanziarie, *“anche in questo caso, vengono in gioco prestazioni «tutte certamente rientranti nei livelli essenziali di assistenza» (riconducibili agli artt. 21 e 30 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»), e conseguentemente «di natura obbligatoria; sicché le disposizioni regionali impugnate non implicano prestazioni ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato»*. Dunque, prosegue la Corte, *“l'internalizzazione delle strutture sanitarie in questione, prevista dall'impugnata normativa regionale, «si muove entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro (in senso analogo, sentenza n. 197 del 2024)» (sentenza n. 57 del 2025) ed è pertanto esente dai vizi denunciati dal ricorrente”*.